

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2014, N.1
(DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" anche allo scopo di avviare il percorso per la realizzazione di un corso-concorso unico regionale per l'accesso al ruolo, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli enti locali, nel rispetto dei principi e delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001 e tenuto conto che l'articolo 15 della legge 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Le modifiche prevedono la possibilità di una centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo attraverso corsi-concorso di livello regionale con la finalità di reclutare personale altamente qualificato e con risparmio di risorse.

Invero, le finalità che si intendono perseguire con la presente proposta di legge sono quelle di attivare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti ad una migliore allocazione delle risorse, nonché all'innalzamento della qualità del servizio; di realizzare economie di scala attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali; di ridurre i tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e riscontrare l'esigenza temporanea da parte di enti locali che necessitino di personale a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile; di offrire ai candidati possibilità d'impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un'unica selezione; di promuovere, attraverso l'uniformità della selezione e della prima formazione, la crescita complessiva del sistema regionale di polizia locale.

Per conseguire questi obiettivi, con la proposta di legge in argomento si prevedono, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 118 Cost., forme di coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa mediante la promozione di accordi tra Comuni, che possono esercitare le funzioni in forma associata, e con il Governo in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale e mediante il sostegno ed accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli enti locali.

Accordi che privilegiano un insieme di attività indicate all'articolo 3 della proposta di legge dirette a garantire un sistema integrato di sicurezza per il conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città, nelle province e nel territorio regionale, anche con riferimento alla prevenzione, riduzione e repressione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, con particolare attenzione al cd. fenomeno dei maranza.

Le istituzioni devono guardare alle donne e agli uomini della polizia locale come a risorse strategiche e indispensabili per garantire quotidianamente la sicurezza e la legalità nelle nostre città, nei nostri paesi, dalla costa alle aree interne, che non sono privilegi, ma diritti e doveri appartenenti a ogni cittadino.

Anche per consolidare la coesione sociale è necessario potenziare e qualificare ulteriormente la professionalità di questo personale, costantemente in prima linea nella prevenzione dei fenomeni di microcriminalità urbana e nel contrasto ai reati che vengono commessi in ambito sociale, amministrativo, stradale e ambientale.

Per raggiungere questo scopo serve che la legislazione regionale faccia un passo avanti per migliorare la professionalità, l'autonomia, l'efficienza e da ultimo, ma non per ultimo, la sicurezza dei corpi di Polizia locale.

A tal fine non va neanche sottaciuto che la polizia locale ha funzioni di polizia giudiziaria - agenti di PG - e nell'esercizio di dette funzioni deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova.

La proposta di legge già presentata in un testo pressoché identico nella scorsa legislatura in data 9 febbraio 2022 con il n. 95, esaminata con unanime interesse da tutti i componenti della I Commissione assembleare permanente che ne aveva disposto anche le necessarie audizioni, non è mai approdata in aula e se ne ravvisa, pertanto, la necessità della riproposizione anche alla luce dei gravi e ripetuti episodi di illegalità che impongono la necessità, non più rinviabile, che ogni istituzione faccia la sua parte per garantire sicurezza, legalità con città e paesi sicuri.

Il dibattito odierno nelle forze politiche e tra le forze politiche intorno a questi temi potrà costituire un'opportunità per migliorare questa proposta di legge che è aperta ai contributi che vorranno pervenire e, come tale, è suscettibile di modifiche e/o integrazioni.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della l.r. 1/2014 disciplinando l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un sistema integrato di sicurezza delle città, delle province e del territorio regionale per il conseguimento di una ordinata e civile convivenza.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della l.r. 1/2014 inserendo al comma 1 la lettera "a bis)" per la quale la Regione, tra le proprie funzioni, "prevede ed attua politiche di centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo" ed alla lettera b) promuovendo modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali.

L'articolo 3 inserisce nella l.r. 1/2014 il nuovo articolo "2 bis" volto alla promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa e che prevede un insieme di attività dirette a garantire un sistema integrato di sicurezza.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 della l.r. 1/2014 alla luce di quanto previsto dal nuovo articolo 2 bis.

L'articolo 5 inserisce nella l.r. 1/2014 l'articolo "14 bis" il quale prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale.

L'articolo 6 sostituisce la rubrica del Capo IV della l.r. 1/2014 "Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale" con "Corso-concorso unico, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale".

L'articolo 7 inserisce nella l.r. 1/2014 il nuovo articolo "14 ter", dedicato al Corso-concorso unico regionale per l'accesso alle figure professionali della polizia locale, disciplinandone le modalità.

Si tratta di una modalità di accesso che si affianca alle altre procedure selettive e che può essere utilizzata dagli enti locali del territorio regionale per far selezionare il personale di polizia locale da assumere. La caratteristica è di prevedere un percorso formativo a cui i candidati verranno ammessi previa selezione e che si concluderà con un esame finale eventualmente abbinato alla valutazione dei titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale sarà utilizzabile dagli Enti locali per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali. La formazione regolarmente svolta rappresenterà un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli enti locali del territorio regionale. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola regionale.

In definitiva, l'intervento si propone di razionalizzare i costi delle procedure e di innalzare il livello di professionalizzazione degli operatori fin dalla loro immissione in ruolo. Un percorso così articolato garantirà l'accesso a personale più consapevole del ruolo e delle competenze che sarà chiamato a svolgere e conseguentemente maggiormente motivato ad intraprendere una professione pubblica dalle spiccate particolarità.

L'articolo 8 modifica l'articolo 16 della l.r. 1/2014 alla luce del nuovo articolo 14 ter.

L'articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

- Spesa una tantum (o occasionale) ☐
- Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)
- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐
 - Non obbligatoria ☐
 - con indicazione dell'onere a regime ☐
 - con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒
- Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 1/2014			Assenza oneri								
2	Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2014			Assenza oneri								
3	Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 1/2014	03	01		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Legge di bilancio				
4	Modifica all'articolo 3 della l.r. 1/2014			Assenza oneri								
5	Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 1/2014	03	01		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Legge di bilancio				
6	Sostituzione della rubrica del Capo IV della l.r. 1/2014			Assenza oneri								
7	Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 1/2014	03	01		Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 9	Legge di bilancio				
8	Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2014			Assenza oneri								
9	Disposizioni finanziarie	03	01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Legge di bilancio				
Totale					100.000,00	100.000,00	100.000,00	Legge di bilancio	-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (LR 35/2021 - capitolo 2140110284 - Trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di internazionalizzazione)	100.000,00	0,00	0,00			
	- tabella A (LR 35/2021 - capitolo 2140110242 - Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021)	0,00	94.000,00	94.000,00			
	- tabella A (LR 35/2021 - capitolo 2140110243 - Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente)	0,00	6.000,00	6.000,00			
	- tabella E (capitolo _____)						
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						

c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
	totale copertura:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-

4) Modalità di attuazione

☒ L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	03
Programma	01
CNI o capitolo/i esistente/i	CNI

☐ L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

☒ Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

☐ E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)